

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 254/35/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'ufficio territoriale di Desio ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 relativamente all'esercizio 2006, emette cartella di pagamento di complessivi 23.552,59 euro. L'iscrizione a ruolo consegue al mancato riconoscimento delle ritenute d'acconto subite dalla società ricorrente in riferimento a crediti di imposta per redditi prodotti all'estero. Il recupero fiscale consegue all'errata indicazione, da parte del contribuente, dell'importo di 16.902,00 euro nella voce "ritenuta d'acconto" anziché nel quadro CE del modello unico relativo alle imposte pagate all'estero. Tale importo avrebbe dovuto essere riportato al rigo RN12 "credito per le imposte pagate all'estero".

La società propone ricorso contro la cartella esattoriale, sostenendo che il mancato riconoscimento delle "ritenute d'acconto" di euro 16.902,00 causa una doppia tassazione dei redditi prodotti all'estero. L'ufficio richiede rinvio per un miglior controllo, alla luce delle osservazioni e precisazioni del contribuente, il quale fa rilevare che per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta, poiché, in caso contrario, la società sarebbe sottoposta a doppia tassazione.

Chiede l'annullamento della cartella di pagamento, previa sospensione dell'atto impugnato che viene accolta con ordinanza del 3 marzo 2011.

**MOTIVI**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

In base all'art. 165 del T.U.I.R. se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta per evitare l'incostituzionale doppia tassazione dello stesso reddito. Sui diniego della spettanza della detrazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, nel caso di specie, si rileva che la dichiarazione è stata presentata ed i redditi esteri sono stati riportati nella dichiarazione stessa come può verificarsi al rigo RS30 del quadro RS del modello unico e come può dedursi dall'allegato 5 alla dichiarazione del ricorrente riferito al bilancio al 31.12.2006, dal quale emergono ricavi anche per royalties per euro 169.017,45.

Con riferimento alle predette considerazioni le ritenute subite dalla società vanno considerate nel calcolo finale delle imposte stesse, ritenendo corretto l'operato della società.

Le spese di lite a carico di parte soccombente vengono liquidate in 600 euro.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite quantificate in euro 600,00.